



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 19 dicembre 2012, n.312

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza - Variante puntuale al PRG per costruzione di fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano - Autorità Procedente: Comune di Altamura (BA).

L'anno 2012 addì 19 del mese di Dicembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 23940 del 10/05/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4040 del 21/05/2012, il Comune di Altamura presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza, della Variante puntuale al PRG per la costruzione di un fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, con allegata la seguente documentazione, su supporto digitale:

- Valutazione Ambientale Strategica - relazione, anche su supporto cartaceo
- Valutazione d'Incidenza Ambientale
- Tav.1 - Tav.2 - Tav.3 - Tav. 4
- Tavola mitigazione
- DGR n.2544/2011

- Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 4334 del 01/06/2012, l'Ufficio VAS chiedeva chiarimenti in ordine alla DGR n.2544/2011 precisando che qualora la variante risultasse approvata in via definitiva non si sarebbe potuta avviare la verifica di assoggettabilità della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

- Con nota prot. n. 30902 del 13/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4969 del 25/06/2012, il Comune di Altamura chiariva che la DGR n.2544/2011 non rappresentava l'approvazione definitiva della variante.

- Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 57039 del 13/07/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Territorio, Viabilità, Trasporti e Urbanistica

- Autorità di Bacino della Puglia,
- Autorità di Bacino della Basilicata,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia,
- Azienda Sanitaria Locale di Bari,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari,
- ARPA Puglia

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

- Con nota prot. n. 28002 del 20/07/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6172 del 30/07/2012, il Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

- Con nota prot. n. 1588/80B del 31/07/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6808 del 30/08/2012, l'Autorità di Bacino della Basilicata trasmetteva il proprio contributo, specificando che l'area interessata dalla variante "non interferisce con aree a rischio idrogeologico individuate dal vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI)" e chiedendo di verificare se le particelle 440-441-504-507-506-507-505-1599-1596 del foglio 159 fossero interessate dalla variante.

- Con nota prot. n. 9886 del 06/08/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6853 del 31/08/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che la variante non rientra nel territorio di competenza.

- Con nota prot. n. 11662 del 13/08/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6952 del 04/09/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia comunicava che l'area interessata "non risulta sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), fatta eccezione per i vincoli imposti per legge (art. 142 del citato Decreto Legislativo), la cui verifica sarà di competenza dell'Ente preposto".

- Con nota prot. n. 53708 del 10/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9116 del 05/11/2012, l'ARPA Puglia faceva pervenire il proprio contributo segnalando fra l'altro che "per la qualità dell'aria non si segnalano criticità particolari", sulla base dei dati rilevati dalla stazione di monitoraggio di Altamura per il periodo 2010-2011.

- Con nota prot. n. 177024 del 19/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9208 del 06/11/2012, il Servizio Territorio, Viabilità, Trasporti e Urbanistica della Provincia di Bari comunicava che "non si rilevano profili di competenza di questo Servizio in merito alle questioni trattate".

- Con nota prot. n. 52386 del 24/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9214 del 06/11/2012, il Comune di Altamura trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni di Valutazione di Incidenza espresso dalla Provincia di Bari con DD n. 789 del 06/09/2012, per il progetto di costruzione di un fabbricato in Via Tivoli - Avezzano.

- Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 9433 del 09/11/2012, l'Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Altamura il contributo dell'ARPA Puglia.

- Con nota prot. n. 5285 del 16/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9884 del 28/11/2012, il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia trasmetteva il proprio contributo sulla variante in oggetto.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente

provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- il piano/programma, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura2000 nell'area interessata; ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedura di Valutazione di Incidenza;
- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" è l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e s.m.i., e vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza della Variante puntuale al PRG per costruzione di fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano nel Comune di Altamura sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

- Oggetto del presente provvedimento è la Variante puntuale al PRG per la costruzione di un fabbricato ad uso residenze, attività commerciale, garage tra Via Tivoli e Via Avezzano nel Comune di Altamura, così come trasmesso dal Comune di Altamura con nota prot. n. 23940 del 10/05/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4040 del 21/05/2012.
- L'obiettivo della variante è la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale con attività commerciale e garage sulle particelle n. 2544-2649-2650 del Foglio 157/A, per le quali la destinazione urbanistica varia da Zona F5 (Parco Urbano) a Zona B1. L'area interessata occupa una superficie complessiva di 700 mq, di cui l'edificio occupa circa 370 mq (RAP pag. 2), con cubatura complessiva di 3.489 m³ e per un'altezza massima di m 14. Per la sistemazione dell'area "è stata presentata una progettazione di completamento della zona con accorpamento delle aree edificabili ed aree a verde e viabilità" (RAP pag. 1).
- La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la progettazione esecutiva che attuerà le previsioni della stesso. Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento principalmente al PRG, "approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 20.10.1994", al PUTT/P, al PAI, al PTA.
- Non emergono particolari problemi ambientali pertinenti al piano attesa l'entità e la tipologia della trasformazione prevista.
- La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

- La variante in oggetto interessa un'area collocata ad ovest del centro abitato in zona periferica nei pressi del Palazzetto Comunale. "L'intero sito è in uno stato di abbandono e degrado in una zona completamente urbanizzata e circondata da residenze di tipo civile e da strade di PRG" (pag. 1).
- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel documento di verifica, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come anche segnalato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia nell'ambito della consultazione;
- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o individuati dal PUTT/p, a parte l'Uso Civico, relativamente al quale è stato allegato il certificato n. 496 del 28/05/2004 della Regione Puglia, Assessorato Agricoltura e Foreste, Ufficio Usi Civici.
- è individuata interamente come ATE tipo E dal PUTT/P.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- ricade interamente nel SIC - ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) e nell'IBA 135, pertanto risulta necessaria la Valutazione d'Incidenza, di cui si riferisce in seguito.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non interferisce con aree a rischio idrogeologico individuate dal PAI vigente, come segnalato dall'Autorità di Bacino della Basilicata nell'ambito delle consultazioni.

Le particelle 440-441-504-507-506-507-505-1599-1596 del foglio 159, dai dati in possesso di quest'Ufficio, non risultano interessate dalla variante.

Dal punto di vista della sismicità della zona si rileva che "Secondo il D.M. 14/01/2008 l'area in studio risulta soggetta a vincolo sismico. La categoria di suolo associabile è di tipo "A". (pag. 40), pertanto è necessario il parere ex art. 89 del DPR n. 380/2001, non allegato alla documentazione presentata.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non rientra in zone perimetrare dal Piano regionale di Tutela delle Acque.
- Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'area in esame e nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.
- Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Altamura è dotato di impianto di depurazione avente come recapito finale il Torrente Jesce, classificato come corpo idrico superficiale non significativo, e che, dai dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti; sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è previsto un ampliamento/adeguamento di tale impianto che risulta caratterizzato da stazione di affinamento esistente da adeguare o in fase di realizzazione;
- Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche

(<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Altamura, ha una percentuale di RD per l'anno 2011 pari a 13,784%, a fronte di una percentuale di 8,501% nel 2010;

- Dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Altamura è classificato come zona di traffico A ("comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da

traffico autoveicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari”), in cui applicare misure di risanamento destinate al comparto della mobilità il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni di inquinanti da traffico nelle aree urbane. L’ARPA Puglia nella nota prot. n. 53708 del 10/10/2012 ha segnalato che per la qualità dell’aria non si segnalano criticità particolari, l’unico superamento dei limiti di legge registrato è relativo all’ozono nel 2010, condizione che peraltro si verifica lungo tutto il territorio regionale a causa delle caratteristiche meteo climatiche della nostra regione.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

- Gli impatti sulle componenti ambientali, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, sono limitati principalmente alle fasi di cantiere e comunque risultano non significativi. Per la Valutazione d’Incidenza si rimanda al paragrafo successivo.

- Le misure di mitigazione previste sono (pag. 61):

- adozione di particolari accorgimenti per evitare l’innalzamento e la dispersione di polveri durante gli scavi (es. bagnatura mediante getti di acqua nebulizzata), al fine di limitare l’impatto sulla componente atmosfera;
- interventi atti a ridurre l’impatto sulla qualità del paesaggio, consistenti nella adeguata progettazione architettonica degli edifici e nell’inserimento di elementi di rinverdimento e di mascheratura mediante elementi vegetali (piante autoctone del tipo leccio) da collocare sui marciapiedi;

4. VALUTAZIONE D’INCIDENZA DELLA VARIANTE

La variante in oggetto ricade nel SIC-ZPS “Murgia-Alta” IT9120007: la consultazione delle ortofoto CGR 2005 e sit Regione Puglia 2006 consente di rilevare che la zona di interesse risulta inserita in un contesto già antropizzato. La documentazione presentata a corredo dell’istanza (Valutazione d’Incidenza) esclude la presenza di habitat/specie di interesse comunitario all’interno della stessa e pertanto si esclude l’incidenza della variante in oggetto sul sito Rete Natura 2000, come anche confermato dalla Provincia di Bari nel parere espresso con DD n. 789 del 06/09/2012 sul progetto di costruzione del fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano.

Come mitigazione è proposto che “nella fase finale, sui tetti, saranno collocati n. 9 nidi artificiali (per consentire l’eventuale nidificazione del Falco Grillaio e saranno piantati sui marciapiedi n. 9 alberi di leccio).”

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale ed in virtù del trascurabile impatto su habitat e specie di interesse comunitario, si esprime, ai fini della Valutazione d’Incidenza, parere favorevole con prescrizioni sulla Variante puntuale al PRG per costruzione di fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano nel Comune di Altamura; si ritiene inoltre che la stessa non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano/programma.

- Si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni

microclimatiche degli ambienti;

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).

- Per i parcheggi, pubblici e privati, si privilegi l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde.

- Per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi.

- Relativamente alla Valutazione d'Incidenza:

- le sistemazioni a verde siano realizzate con piantumazioni arboree-arbustive autoctone, ai sensi del D.lgs 386/2003;

- gli impianti di illuminazione delle aree a verde siano realizzati in maniera tale da non arrecare danno all'avifauna e alle piante stesse e non compromettere i loro cicli biologici e i fasci luminosi vengano orientati verso il basso;

- sia prevista una tempistica per la realizzazione dei lavori che eviti i periodi riproduttivi delle specie faunistiche;

- come indicato dal proponente siano collocati nidi artificiali sulle coperture degli edifici al fine di consentire la nidificazione del falco grillaio;

- siano rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Provincia di Bari nel parere espresso con DD n. 789 del 06/09/2012, per il progetto di costruzione del fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Altamura, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno di tale impianto;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti all'interno del centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l'implementazione dei sistemi di raccolta differenziata.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza della Variante puntuale al PRG per costruzione di fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano nel Comune di Altamura;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art.

45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza sulla Variante puntuale al PRG per costruzione di fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano nel Comune di Altamura, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., della legge regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di escludere la Variante puntuale al PRG per costruzione di fabbricato tra Via Tivoli e Via Avezzano nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Altamura;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica ed all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
